



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SASSARI

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza in camera di consiglio del 18 aprile 2017 in ordine al reclamo in tema di diritto di permanenza all'aperto proposto ex art. 35 bis O.P. da **M. M.**, nato a xxx il xxx, detenuto nella CC di Sassari-Bancali in regime di art. 41 *bis* O.P.; sentiti in contraddittorio l'Interessato (collegato in videoconferenza), il P.M. e la Difesa; visti gli atti, è stata emessa la seguente

ORDINANZA

1. M. ha proposto reclamo avverso la disposizione del Regolamento Interno, secondo cui la permanenza all'aperto è consentita per due ore, ma solo una di queste può svolgersi all'aria aperta, mentre l'altra deve essere fruita all'interno della sala socialità, chiedendo di poter usufruire, invece, di due ore all'aria aperta e di altre due ore nella sala socialità, come del resto già disposto da quest'Ufficio per altri detenuti della stessa sezione.
2. La Direzione aveva riferito, in relazione ad analoghi reclami, che l'impugnata disposizione del Regolamento Interno è conforme a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale applicativo del regime differenziato, mai reclamato sul punto, nonché alle regole comunemente applicate in tutta Italia ai detenuti in regime di 41 bis.
3. In effetti il decreto ministeriale relativo a M. prevede tra le regole di trattamento sospese anche, al punto g), la *"permanenza all'aperto per periodi superiori a due ore giornaliere, di cui una nelle sale di biblioteca, palestra ecc., e in gruppi superiori a quattro persone"*. Peraltro, deve al riguardo osservarsi che l'interessato impugna l'intero decreto, opponendosi all'applicazione del regime penitenziario differenziato, e non ha onere, in quella sede, di impugnare specificamente ogni singolo aspetto delle disposizioni e in particolare ogni singola sospensione delle ordinarie regole trattamentali, che ben può essere valutata dal Magistrato di Sorveglianza nell'ambito della sua generale funzione di vigilanza affinché la detenzione avvenga in conformità alla legge e senza pregiudicare i diritti dei detenuti, ai sensi dell'art. 69 OP.
4. Sia il Decreto Ministeriale sia il Regolamento Interno si rifanno alle costanti indicazioni sul punto del DAP, che dopo la riforma del 2009 (che ha ridotto da quattro a due ore massime la possibilità di permanenza all'aperto) ha mantenuto fermo il principio di ripartire in maniera uguale il tempo massimo previsto dal legislatore, attribuendone la metà (quindi in precedenza due ore, attualmente un'ora) alla permanenza nel cortile e un'ora alla permanenza nella sala socialità (v. Circ. DAP n. 3592-6042 del 9 ottobre 2003 e Circ. DAP n. 0286202 del 4 agosto 2009).
5. Tale interpretazione amministrativa pare basarsi sull'assunto implicito che l'espressione "all'aperto" contenuta nell'art. 41 bis, co. 2 quater, lett. f) OP sia riferita alla permanenza "fuori dalla stanza di pernottamento", per cui, pur concedendo il tempo massimo

prescritto, dovendo questo essere equamente ripartito fra cortile e sala socialità, la permanenza nel primo spazio non potrebbe superare l'ora.

6. Tale implicito presupposto ermeneutico non è condivisibile, contrastando col dato letterale e sistematico. La lett. f) in esame, infatti, non dice "fuori dalla cella", ma "*all'aperto*", e richiama il limite minimo prescritto dall'art. 10, che fa inequivocabile riferimento "*all'aria aperta*". Stante l'inscindibile connessione fra le due norme, voluta dal legislatore, risulta evidente che all'aperto non può che significare – conformemente, del resto, al significato comune dell'espressione – "*all'aria aperta*", quindi in cortile e non nella sala socialità posta al chiuso della sezione.
7. Le due norme, quindi, quella generale (dettata per i detenuti in regime ordinario) e quella speciale (dettata per i detenuti in regime differenziato) disciplinano un identico aspetto della vita carceraria, quello della permanenza all'aria aperta (il correlato art. 16 Reg. OP utilizza la dizione, anch'essa univoca, "*spazi all'aperto*"). La fruizione della sala socialità rientra, invece, nella previsione generale dell'art. 5 OP (caratteristiche degli edifici penitenziari), il quale prevede che ogni istituto deve essere dotato non solo di locali per le esigenze individuali, ma anche di "locali per lo svolgimento di attività in comune" (sale socialità variamente attrezzate ai sensi del successivo art. 12). Tale aspetto non appare specificamente contemplato nell'art. 41 bis.
8. La disciplina della permanenza all'aperto, peraltro, è ben diversa, posto che nel regime ordinario le due ore quotidiane sono il minimo, mentre nel regime differenziato rappresentano il massimo consentito dal legislatore. Si tratta, quindi, di due prospettive diametralmente differenti. Anche nel regime ordinario è prevista la possibilità di limitare la permanenza all'aperto a una sola ora (limite invalicabile assoluto, per entrambi i regimi), ma solo per "motivi eccezionali", che oltretutto, come precisato dall'art. 16 Reg., consentono la riduzione solo per "tempi brevi" e solo in forza di provvedimento motivato della Direzione, comunicato sia al PRAP sia al MdS. Alla luce dell'indicata differenza delle due discipline (nel regime ex art. 41 bis il minimo è immediatamente prossimo al massimo, mentre nel regime ordinario non c'è un massimo normativamente stabilito), e in considerazione del fatto che nella lett. f) il richiamo all'art. 10 è fatto in specifico rapporto alla "durata" della permanenza all'aperto, sembra doversi concludere che tale richiamo sia limitato, appunto, alla durata e non comprenda i dati ulteriori (eccezionalità, brevità, necessità di apposito provvedimento motivato della Direzione, comunicazione al PRAP e al MdS). La diversa disciplina, sia dei tempi minimi e massimi, sia delle modalità con le quali stabilire l'applicabilità della durata minima anziché di quella massima consentita, risultano giustificate da ragioni di sicurezza correlate alla peculiare pericolosità (e quindi alla necessità di maggiore controllo) dei soggetti detenuti in regime penitenziario differenziato.
9. Tale conclusione, però, in armonia con quanto esposto in precedenza, non significa legittimare l'attuale interpretazione del DAP e del Ministro della Giustizia, secondo cui, in maniera generalizzata e assoluta, in qualsiasi carcere italiano, il tempo di permanenza all'aria aperta debba essere, sempre e comunque, limitato a una sola ora. Tale interpretazione, infatti, si traduce di fatto in una parziale abrogazione della norma dettata dalla lett. f) in esame, con eliminazione della durata massima di due ore prevista dal legislatore e identificazione sostanziale della durata massima con quella minima.
10. Sebbene l'applicazione della durata minima non debba essere collegata a fattori propriamente eccezionali, non debba essere necessariamente di breve durata, non richieda un apposito provvedimento motivato da comunicare al PRAP e alla Magistratura di Sorveglianza, tuttavia l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione nella scelta fra la durata massima e quella minima consentite va giustificato e deve rispondere, in concreto (non per astratte indicazioni generalizzate valevoli per qualsiasi istituto), a

ragioni di sicurezza, di ordine, di organizzazione interna, che davvero non rendano possibile consentire ai detenuti di permanere all'aperto per due ore al giorno (in aggiunta al tempo da trascorrere negli spazi interni comuni). Ciò è tanto più necessario in quanto, come chiaramente desumibile dall'art. 10 OP e dall'art. 16 Reg. OP, nonché da dati di comune nozione ed esperienza, la permanenza all'aperto è preziosa per il benessere psico-fisico (diritto tutelato al massimo livello dall'art. 32 Cost.) di tutti, compresi naturalmente i detenuti, e contempera per questi ultimi gli effetti negativi della privazione della libertà personale (particolarmente significativi e apprezzabili all'interno di un regime severo come quello ex art. 41 bis).

11. Tali specifiche ragioni non sono state indicate dalla Direzione e non risultano direttamente e immediatamente percepibili, alla luce della specifica struttura architettonica della casa circondariale sassarese, che prevede una pluralità di spazi all'aperto, uno per ciascuna sottosezione (c.d. varco) destinata a un determinato gruppo di socialità.
12. Si aggiunge che con precedenti ordinanze quest'Ufficio, in accoglimento di analoghi reclami di tre detenuti della Sezione 41-bis, aveva disapplicato ogni contrario atto amministrativo in quanto illegittimo e specificamente invitato la Direzione a verificare in concreto, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti, alla luce di quanto esposto in parte motiva e tenuto adeguato conto di tutti gli interessi in gioco, la possibilità di ampliare a due ore al giorno la permanenza all'aria aperta, quindi in cortile, dei detenuti reclamanti (in aggiunta al tempo da trascorrere negli spazi interni comuni). Ebbene, il termine indicato è ampiamente scaduto senza che la Direzione abbia esplicitato in dettaglio, come richiesto, le proprie concrete motivazioni sul punto e non ha risposto a ulteriori solleciti, per cui deve ragionevolmente concludersi che nella Sezione 41-bis della CC di Sassari-Bancali, proprio per la sua mirata e funzionale struttura architettonica, e in mancanza di ulteriori specifici fattori impeditivi (mai resi noti), sia possibile l'auspicato ampliamento del tempo da trascorrere all'aria aperta.
13. Tale ampliamento, così importante per la tutela della salute dei detenuti, non può considerarsi di per sé in contrasto con le esigenze di prevenzione di reati e di sicurezza, considerato che il tempo maggiore sarà trascorso sempre e solo con i compagni di detenzione dello stesso gruppo di socialità, con i quali sono già ammessi prolungati contatti quotidiani.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 666, 677 e 678 c.p.p., 10, 35 *bis* e 41 *bis* OP, 16 Reg. OP; disapplicato ogni contrario atto amministrativo in quanto illegittimo, in accoglimento del reclamo,

ordina

alla Direzione della CC di Sassari-Bancali di consentire al detenuto M. M., entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di fruire ogni giorno di due ore all'aria aperta in cortile, in aggiunta alle due ore negli spazi interni comuni (c.d. sala socialità). Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Sassari il 21 aprile 2017.

LA MAGISTRATA DI SORVEGLIANZA
Luisa Diez